

Decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 2011²,
decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo del 28 dicembre 2010³ che modifica la Convenzione del 12 febbraio 1980⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

³ La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se la Repubblica di Corea:

- a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome; e
- b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3.

⁵ Nell'applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

¹ RS 101

² FF 2011 6531

³ RS ...; FF 2011 6547

⁴ RS 0.672.928.11

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 marzo 2012⁵

Termine di referendum: 5 luglio 2012

⁵ FF 2012 3137